

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1926

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DUILIO, CASTAGNETTI, MOLINARI, ANNUNZIATA, GIOVANNI BIANCHI, BIANCHI CLERICI, BINDI, BOCCIA, CARBONELLA, CASERO, CIANI, DELBONO, DETOMAS, GIUSEPPE DRAGO, FANFANI, GAZZARA, LETTA, LUCCHESI, LUPI, MALGIERI, MANTINI, MEDURI, MONACO, MORGANDO, PISTONE, POTENZA, REALACCI, REDUZZI, RODEGHIERO, RUGGERI, RUGGIERI, RUSCONI, SAPONARA, TABORELLI, VIALE, VOLONTÈ, VOLPINI**

Disposizioni per la conservazione degli organi antichi  
e la tutela dell'arte organaria

*Presentata l'8 novembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende riprendere una proposta presentata nel corso della XIII legislatura (atto Senato n. 3553) e, nella stessa, già approvata dal Senato della Repubblica in data 21 luglio 1999.

Il testo, esaminato poi, in sede referente, dalla VII Commissione Cultura della Camera dei deputati è stato modificato da alcuni emendamenti e non ha potuto concludere il suo *iter* a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

La proposta di legge, volta alla conservazione degli organi antichi ed alla tutela dell'arte organaria, riguarda un settore del nostro patrimonio culturale, artistico e

musicale che, seppure apparentemente limitato, si colloca tra i segmenti più radicati nella storia civile e religiosa della comunità italiana mantenendo tuttora una funzione viva in diverse aree del Paese.

L'arte organaria trova le sue radici nel tempo, a partire dal Trecento, assumendo una valenza di specificità liturgica che, ancora oggi, pone l'organo come lo strumento proprio dei riti ecclesiali in sintonia con l'indole e la natura del canto sacro.

L'uso liturgico dell'organo ha rappresentato per l'arte organaria uno straordinario incentivo allo sviluppo di tale strumento musicale facendo sorgere delle vere

e proprie scuole organarie che, nel tempo, hanno sempre di più affinato le tecniche musicali nonché la fattura degli stessi strumenti divenuti opere di notevole pregio.

L'arte organaria italiana, a differenza di quella delle altre scuole europee, quali quella francese, tedesca, spagnola ed inglese si caratterizzava prevalentemente per la tipologia costruttiva degli organi che mantenevano una unica tastiera, sia per la sonorità che per il timbro dei ripieni, i quali, in alcuni casi, annoveravano anche 600 canne.

In età romantica, a seguito dell'espandersi della moda musicale su base orchestrale, furono effettuate aggiunte di tastiere, ovvero interventi correttivi del sistema armonico che, in non pochi casi, finirono con il compromettere la stessa originaria fattura di pregio di tali strumenti.

Ciò, comunque, non ha interrotto quella produzione di organi di raffinata fattura, idonei ad interpretare nella musica sacra le sensazioni, i sentimenti, la spiritualità del mondo contemporaneo. L'arte organaria italiana, infatti, ha continuato ad esprimersi sino al secolo scorso, raggiungendo livelli di elevato e pregiato contenuto artistico.

Si tratta di un patrimonio culturale di notevole valore che se non protetto rischia di depauperarsi, sia per abbandono, sia per manomissione e che, con il passare degli anni, finirebbe con il disperdere gli stessi caratteri originali e storici.

A fronte di tale situazione, e nella considerazione che l'assenza di un adeguato sistema legislativo e normativo ma anche la stessa aleatorietà delle provvidenze finanziarie le quali non sono in grado di garantire una tutela di tale patrimonio, abbiamo inteso proporre la presente proposta di legge, sulla scorta di quanto già determinato nel corso della

scorsa legislatura, recante disposizioni specifiche di natura sia ordinamentale che finanziaria, in merito all'individuazione alla tutela ed al restauro degli organi antichi aventi valore artistico.

In particolare, l'articolo 1 definisce l'organo antico avente valore artistico individuandone direttamente alcune caratteristiche e rinviando la definizione delle altre ad una commissione istituita *ad hoc* come previsto dall'articolo 2 della proposta di legge.

L'articolo 3, invece, detta le norme sulle modalità di intervento di restauro degli organi, impegnando il Ministero per i beni e le attività culturali alla definizione di specifiche indicazioni in merito alla emanazione, entro un anno dalla approvazione della legge, di un codice deontologico in materia di restauro degli organi antichi, all'impegno finanziario entro il limite di 155.000 euro annui per le spese relative alla documentazione, il rimborso fino al 20 per cento delle spese di restauro documentate, ovvero l'assunzione dell'onere a carico dello Stato nel limite complessivo di 1.807,599 euro annui.

Inoltre, per gli organi antichi di proprietà di enti o di istituzioni della Chiesa cattolica e di altre confessioni religiose su cui sono intervenute intese con lo Stato italiano si applica il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

L'articolo 4 riconosce il ruolo di rappresentanza delle associazioni degli organari.

L'articolo 5 dispone in merito alla copertura finanziaria.

L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Onorevoli colleghi, considerata la rilevanza storica e culturale del patrimonio in esame, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È riconosciuto « organo antico avente valore artistico » ai fini della presente legge uno strumento di autore non più vivente, costruito da almeno cinquanta anni e corrispondente alle caratteristiche definite dalla Commissione di cui all'articolo 2.

2. Gli organi antichi di cui al comma 1 sono compresi tra i beni culturali tutelati dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

## ART. 2.

1. È istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, la Commissione nazionale permanente per la tutela del patrimonio organario antico avente valore artistico, di seguito denominata « Commissione ». Ne fanno parte un rappresentante del comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, che la presiede, un soprintendente, un professore d'organo nei conservatori di Stato, un rappresentante delle associazioni italiane degli organari legalmente costituite, un esperto in organaria designato dalla Conferenza episcopale italiana.

2. La Commissione:

*a*) definisce i criteri di attribuzione della qualifica di « organo antico avente valore artistico »;

*b*) attribuisce, tramite gli organismi competenti per territorio, la qualifica di cui alla lettera *a*) agli organi in possesso del requisiti richiesti;

c) collabora con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con le soprintendenze competenti per territorio, alla redazione di un inventario nazionale degli organi di cui alla lettera b);

d) stabilisce i criteri per la documentazione tecnica e fotografica dei restauri di cui all'articolo 3.

3. Le Soprintendenze competenti per territorio riferiscono annualmente alla Commissione sulla vigilanza e sulle modalità dei restauri.

4. Per il funzionamento della Commissione è autorizzata una spesa annua di 103.291 euro.

#### ART. 3.

1. Il restauro degli organi antichi aventi valore artistico avviene in riferimento a specifiche indicazioni emanate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione, adotta, con proprio decreto da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento o codice deontologico per tutte le operazioni di restauro, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui al comma 1.

3. Le spese relative alla documentazione tecnica e fotografica, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), concernente il restauro degli organi di cui alla presente legge sono poste a carico del Ministero per i beni e le attività culturali, nel limite di 155.000 euro annui.

4. Per il restauro degli organi antichi aventi valore artistico è autorizzato il rimborso fino al 20 per cento delle spese sostenute dai proprietari o dai committenti e documentate, ovvero l'assunzione dell'onere a carico del Ministero per i beni e le attività culturali in conformità alle norme vigenti, entro il limite di 1.807.599 euro annui.

5. Per quanto riguarda gli organi antichi di proprietà di enti o di istituzioni della Chiesa-cattolica e di altre confessioni religiose su cui sia intervenuta intesa con lo Stato italiano, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

ART. 4.

1. Alle associazioni degli organari legalmente costituite è riconosciuto un ruolo di rappresentanza di fronte all'amministrazione pubblica e a tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati al restauro degli organi.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.065.890 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.





Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0016200\*